



Comune di Nave

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera N° 36 del 28/04/2022

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E LISTINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
ANNO 2022 - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI EMERGENZA COVID
19 A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE E DELLE UTENZE NON
DOMESTICHE**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore **20:00**, nella Sala Consiliare del Comune, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
FRANZONI MATTEO	SI		SENESTRARI LUCA	SI	
VISCHIONI VIRNA	SI		GRAZIOTTI ELISA	SI	
PARADISI ROBERTA	SI		DOMENIGHINI FRANCESCA	SI	
GULOTTA SARA	SI		PEDRALI NICOLA	SI	
RAMAZZINI CARLO	SI		BASSOLINI MARCO		SI
DONATI FOLCO	SI		BRAGAGLIO GRAZIELLA BIANCA	SI	
MINELLI LUCA	SI		NOVAGLIO MAURO	SI	
TOMASI GUSTAVO	SI		ROMELLI TIZIANA	SI	
RUGGERI LUCA	SI				

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste Il Vice Segretario Dott. Amedeo Piotti.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco **Matteo Franzoni** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E LISTINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 -
DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI EMERGENZA COVID 19 A FAVORE DELLE UTENZE
DOMESTICHE E DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 3 comma 5-quinques del D.L. 228/2021, convertito in l. 25/2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022 i comuni possano approvare i Pef, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 3 comma 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021, convertito in L. 25/2022, ha previsto la proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, al 31/05/2022;

CONSIDERATO che:

- l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:
 - a) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
 - b) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
 - c) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

- con Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2022 e seguenti;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art.1, comma 683 della L. n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'Art.13, comma 15ter del D.L. n.201/2011, convertito in L. n.214/2011, come introdotto dall'art.15bis del D.L. n.34/2019, convertito in L. n.58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che, con delibera sopra richiamata n.363/2021/R/RIF e con successiva determina n. 2/2021-DRIF del 04/11/2021, l'ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti sugli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. n.147/2013 e successive modifiche e integrazioni, l'introduzione del metodo tariffario (MTR prima, MTR-2 ora) incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario (MTR – 1) non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dal comma 1 lettera a) dell'art. 57 bis del D.L. 124/2019, che stabilisce che l'Ente, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

DATO atto che il Comune di Nave si è avvalso della facoltà sopra richiamata;

CONSIDERATO con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021 e alla determinazione n. 2/2021 – DRIF del 4 novembre 2021 di ARERA, il quale espone un costo complessivo, per l'annualità 2022, di Euro 1.449.589,00 di cui parte variabile pari a € 857.005,00 e parte fissa pari a € 592.583,00;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 280/2021 che stabilisce la misura del TEFA per l'anno 2022 nel 5%;

RITENUTO di ripartire I costi fissi al 50% tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche ed I costi variabili al 60% alle utenze domestiche ed al 40% alle utenze non domestiche;

RITENUTO di fissare I coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 e quindi le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, nelle misure indicate nell'allegato A;

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria da Covid 19 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio – economico del territorio;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 che ha previsto:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno 24 giugno 2021 sono state ripartite le risorse di cui al citato art. 6 del D.L. n. 73/2021 e che al Comune di Nave risultano assegnati euro 106.242,62 per le finalità di cui alla menzionata disposizione;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 in data odierna, ed in particolare la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2021 nella quale risultano presenti:

- fondi derivanti da contributo di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 non utilizzati per un totale di € 93.401,10;

- fondi derivanti dal contributo fondo funzioni fondamentali di cui agli artt. 106 D.L. 34/2020 e 39 D.L. 104/2020 specificatamente destinati a riduzione Tari non utilizzati al 31/12/2021 per € 61.054,44;

RICHIAMATO l'art. 13 del D.L. 4/2022 che stabilisce che "Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalita' di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalita' cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 ((...)) confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

CONSIDERATO pertanto che le somme residue di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 possono essere destinate esclusivamente per le finalità per le quali sono state assegnate mentre le somme residue di cui agli artt. 106 D.L. 34/2020 e 39 D.L. 104/2020 specificatamente destinati a riduzione Tari possono essere destinate anche ad agevolazioni Tari a favore delle utenze domestiche in difficoltà economica;

RITENUTE opportuno prevedere riduzioni a favore delle utenze non domestiche maggiormente colpite dalla pandemia e che hanno subito nel corrente esercizio restrizioni e limitazioni alla propria attività quale conseguenza dei provvedimenti posti in essere a livello nazionale e regionale per contenere il diffondersi dell'epidemia da Covid 19;

RITENUTO pertanto di prevedere per le attività non domestiche le riduzioni come risultati dall'allegato B) e comunque nel limite massimo di cui alla quota residua del trasferimento statale di cui all'art. 6 del D.L. N. 73/2021;

RITENUTO altresì di attribuire una riduzione alle utenze domestiche aventi reddito ISEE inferiore a € 18.000,00 nella misura riportata nell'allegato C) e comunque nel limite massimo pari alle risorse derivanti da contributo funzioni fondamentali di cui agli artt. 106 D.L. 34/2020 e 39 D.L. 104/2020 specificatamente destinati a riduzione Tari non utilizzati al 31/12/2021 e confluite in avanzo vincolato;

VALUTATO che il costo della riduzioni risulta coperto per le sole utenze non domestiche dalle risorse assegnate e non utilizzate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e per le utenze domestiche dai fondi derivanti dagli avanzi trasferimenti COVID anno 2020 specificatamente destinati a riduzione Tari, non utilizzati al 31/12/2021, previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

VISTO il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che l'argomento della presente delibera è stato esposto e discusso nella Commissione Consiliare del 06/04/2022;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa Daniela Parecchini;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile finanziario dott.ssa Daniela Parecchini;

DATO ATTO che il resoconto integrale della presente seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione, che assume valore di verbale, verrà approvato dal Consiglio Comunale nel corso di una prossima seduta previa visione da parte dei Consiglieri nel rispetto dell'art. 26 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 TUEL;

Con la seguente votazione resa in forma palese dai consiglieri presenti e votanti:

Presenti: 16

Astenuti: nessuno

Votanti: 16

Favorevoli: 12

Contrari: 4 (Pedrali, Bragaglio, Novaglio, Romelli)

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2022 i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 e le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nelle misure indicate nell'**allegato A**;

2) di prendere atto delle liste di carico per l'anno 2022 indicate nel medesimo allegato A;

3) di dare atto che la misura della tariffa giornaliera è determinata ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento di istituzione e applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI);

4) di dare atto che sull'importo della Tari, Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5%;

5) di approvare per il solo anno 2022 e per le motivazioni in premessa indicate alle utenze non domestiche maggiormente colpite dalla pandemia e che hanno subito nel corrente esercizio restrizioni e limitazioni alla propria attività quale conseguenza dei provvedimenti posti in essere a livello nazionale e regionale per contenere il diffondersi dell'epidemia da Covid 19 le riduzioni

indicate nella tabella allegato B) e comunque nel limite massimo pari al trasferimento statale di cui all'art. 6 del D.L. N. 73/2021 per la quota che residua al 31/12/2021;

6) di approvare per il solo anno 2022 e per le motivazioni in premessa indicate alle utenze domestiche aventi reddito ISEE inferiore a 18.000,00 euro le riduzioni nella misura indicata nella tabella allegato C) e comunque nel limite massimo pari alle risorse derivanti da contributo funzioni fondamentali di cui agli artt. 106 D.L. 34/2020 e 39 D.L. 104/2020 specificatamente destinati a riduzione Tari non utilizzati al 31/12/2021 e confluite in avanzo vincolato;

7) di dare atto che le riduzioni sopra richiamate trovano copertura, per le utenze non domestiche, nelle risorse assegnate all'ente ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per le utenze domestiche, dai fondi previsti dagli artt. 106 D.L. 34/2020 e 39 D.L. 104/2020 specificatamente destinati a riduzione Tari non utilizzati al 31/12/2021 e pertanto confluiti nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione anno 2021;

8) di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;

9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

10) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Successivamente,

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, onde rispettare i termini di legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Matteo Franzoni

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO

Dott. Amedeo Piotti

(Sottoscrizione apposta digitalmente)